
ADiM BLOG
Settembre 2022
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte Edu (I^a sez.), sentenza del 21 luglio 2022, *Darboe e Camara c. Italia*,
ric. n. 5797/17

***L'accertamento dell'età di fronte la Corte di Strasburgo:
garanzie procedurali e sostanziali
per il minore straniero non accompagnato richiedente asilo***

Giulia Santomauro

Dottoranda di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate
Università La Sapienza di Roma

Parole chiave

*Minori stranieri non accompagnati – Richiedenti asilo – Procedura di accertamento dell'età – Articolo
8 CEDU – Articolo 3 CEDU – Articolo 13 CEDU*

Abstract

*Con la sentenza del 21 luglio 2022 sul caso Darboe e Camara c. Italia, la Corte Edu si pronuncia sulla
valenza assunta dall'accertamento dell'età di minori non accompagnati richiedenti asilo, presentando
taluni sviluppi argomentativi originali circa l'applicabilità del diritto alla vita privata. In particolare, i
giudici di Strasburgo affermano che il Governo italiano, non applicando le garanzie stabilite dal diritto
interno e sovranazionale nel corso della procedura, ha presunto erroneamente la maggiore età del
ricorrente, trattenendolo per un periodo prolungato presso un centro di accoglienza per adulti. Le
condizioni denunciate nella struttura hanno compromesso lo sviluppo personale del minore e dato luogo
a trattamenti inumani e degradanti, in contrasto con gli articoli 8 e 3 della Convenzione. Infine, la
mancanza di rimedi effettivi a favore dell'interessato ha comportato la violazione dell'art. 13 CEDU.*

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. Le violazioni lamentate dal ricorrente in qualità di minore straniero non accompagnato richiedente asilo

Il caso concerne la denuncia contro il Governo italiano relativamente alla procedura di accertamento dell'età di Ousainou Darboe, un richiedente asilo di nazionalità gambiana, il quale, malgrado sostenesse di essere minorenne, è stato collocato in un centro di accoglienza per adulti per un periodo di oltre quattro mesi. La vicenda coinvolgeva altresì un secondo cittadino straniero di cittadinanza guineana (Moussa Camara) che lamentava le medesime violazioni, ma di cui è stato cancellato il ricorso dal ruolo a causa della sua successiva ubicazione ignota.

A tale proposito, anzitutto è utile osservare che con l'espressione "accertamento dell'età" o "*age assessment*" si intendono «formal procedures by which authorities seek to establish the chronological age, or range of age, of an individual or determine whether the person is an adult or a child » (v. [CoE](#), 2017, p. 5).

A giugno 2016, il sig. Darboe, a seguito del suo arrivo sulle coste siciliane con una imbarcazione di fortuna, ha dichiarato di avere diciassette anni e ha espresso oralmente l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. Nondimeno, non gli sono state fornite informazioni circa l'avvio della procedura di asilo, né vi è stata l'assegnazione di un tutore legale.

A settembre 2016, dopo essere stato accolto solo provvisoriamente presso una struttura per minori stranieri non accompagnati (d'ora in avanti, MSNA), il ricorrente veniva trasferito nel centro di accoglienza straordinaria per adulti di Cona.

Dopo circa un mese, l'interessato è stato sottoposto a una visita medica che si esauriva nella radiografia del distretto mano-polso (secondo il c.d. metodo di Greulich-Pyle) e in base alla quale veniva indicata la sua maggiore età. Rispetto alle modalità di svolgimento della procedura, sono state segnalate molteplici infrazioni. Segnatamente, la mancata acquisizione del consenso al controllo medico, l'inosservanza del diritto ad essere informato in merito alla procedura e l'omissione sul referto radiologico del margine di errore insito nella variabilità biologica per la stima dell'età anagrafica. In particolare, la carenza di quest'ultimo elemento, assieme alla tecnica concretamente utilizzata per la procedura, non avrebbero consentito l'applicazione del *favor* per la presunzione della minore età a fronte della persistenza di dubbi, così come, invece, è sancito nel diritto europeo e nazionale (v. rispettivamente artt. 25, co. 5, dir. 2013/32/UE e 13, co. 1, dir. 2011/36/UE, e artt. 19-bis, d.lgs. n. 142/2015 e 4, d.lgs. n. 24/2014). Tale fondamento, riconosciuto anche dalla [risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi](#) e dalla [risoluzione n. 1810 del 2011](#)

[dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa](#), si lega direttamente al rispetto del principio chiave del *best interest of the child*, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, dall'art. 24, co. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 28, co. 3 del Testo Unico sull'Immigrazione.

Peraltro, il sig. Darboe, con riferimento al suo soggiorno nel centro di accoglienza di Cona, ha segnalato un serio livello di sovraffollamento, gravi carenze igienico-sanitarie, episodi di violenza diffusi, l'impossibilità di usufruire di assistenza sanitaria e psicologica adeguate, nonché di accedere a informazioni giuridiche rilevanti, a un supporto di tipo legale e a un ricorso effettivo.

2. L'adozione della misura provvisoria contro il Governo italiano e il giudizio successivo della Corte Edu

Tali questioni venivano sollevate dinanzi alla Corte Edu nel gennaio 2017, giacché il sig. Darboe e il sig. Camara presentavano domanda di *interim measure* al fine di ottenere il proprio ricollocamento in un centro per MSNA.

Il 14 febbraio 2017, i giudici di Strasburgo, a norma dell'art. 39 del Regolamento di procedura della Corte Edu, hanno accolto la richiesta, sostenendo che non vi fossero motivazioni idonee a escludere la minore età degli interessati, né che fosse stata adottata alcuna misura di tutela nei loro riguardi. In via precauzionale, viene perciò ordinato al Governo italiano il trasferimento d'urgenza dei ricorrenti in una struttura che potesse assicurare condizioni di accoglienza ai sensi delle norme di diritto nazionale e internazionale (V. [Comunicazione della Corte Edu del 14 febbraio 2017](#), su cui si rimanda a [E. ROZZI](#)).

Nel frattempo, un ulteriore parere pediatrico auxologico poneva in evidenza il tasso di inaffidabilità dell'approccio adottato nella procedura di accertamento dell'età del sig. Darboe, in quanto ritenuto obsoleto, insufficiente e meramente indicativo, specialmente se utilizzato durante la fase della pubertà in cui si registrano significative variazioni individuali in termini di maturità biologica. Invero, la seconda perizia effettuata tramite il c.d. metodo Tanner-Whitehouse 3 (TW3), più recente e ritenuto maggiormente affidabile (v. [L. BENSO – S. MILANI](#)), ha mostrato un risultato compatibile con la data di nascita dichiarata dal ricorrente.

In definitiva, nella [sentenza del 21 luglio 2022](#), la Corte Edu ha stabilito all'unanimità che le circostanze di cui sopra hanno dato luogo alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e del divieto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti a danno del sig. Darboe. Peraltro, i magistrati hanno affermato la violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con gli articoli 8 e 3 della Convenzione, non rinvenendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali effettivi posti a disposizione dal Governo italiano per consentire al ricorrente

di contestare la legittimità dell'*age assessment* e delle condizioni di vita subite durante il soggiorno nel centro di accoglienza di Cona.

B. COMMENTO

1. La centralità delle garanzie connesse alla procedura di accertamento dell'età secondo la prospettiva dell'articolo 8 CEDU

Il carattere di maggiore innovatività della sentenza risiede nel fatto che la Corte di Strasburgo si è pronunciata per la prima volta sull'applicabilità dell'art. 8 CEDU in merito alla procedura di accertamento dell'età di MSNA richiedenti protezione internazionale facendo uso di un'interpretazione ampia del concetto di "vita privata" (§ 123). Ciò costituisce uno sviluppo giurisprudenziale rilevante in quanto nella decisione si asserisce che, in virtù dello stato di peculiare vulnerabilità del minore non accompagnato richiedente asilo (v. [FRA](#), 2020, pp. 283-284; [EASO](#), 2021, p. 43), grava sugli Stati contraenti una serie di obblighi positivi discendenti dalla disposizione in questione (§ 123). In altri termini, i magistrati constatano come tale norma della Convenzione vincolasse il Governo italiano ad adottare tutte le misure necessarie atte a proteggere il ricorrente in quanto minore, a partire dalle diverse tutele procedurali che sorgono nella fase dell'*age assessment* secondo la normativa vigente, dal momento che questo costituisce «the first step to recognising his or her rights and putting into place all necessary care arrangements» (§ 125).

In effetti, sinora la giurisprudenza della Corte inerente alla detenzione di minori non accompagnati, laddove non erano stati identificati come tali dalle autorità nazionali ovvero sussistevano dubbi sull'età benché i soggetti si dichiarassero minorenni, era rimasta prevalentemente ancorata all'alveo degli articoli 3 e 5 CEDU (v. [CoE](#), 2022, §§ 30 e 36).

In realtà, già in precedenza, i giudici di Strasburgo, *mutatis mutandis*, avevano riconosciuto la rilevanza dell'art. 8 CEDU secondo il profilo della "vita privata" nell'ambito di un caso che riguardava il soggiorno illegittimo di un minore straniero non accompagnato in un centro di accoglienza per adulti, affermando che tale circostanza potesse ledere l'integrità fisica e mentale di un soggetto, oltre a interferire con «the development, without outside interference, of the personality of each individual in his relations with other human beings» ([Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio](#), 2006, § 83. Su cui v. [C. SMYTH](#), p. 149).

Tuttavia, con *Darboe e Camara c. Italia*, sembra si compia un passo in avanti in simile filone. Difatti, la Corte, ponendo in risalto l'incidenza cruciale e multidimensionale sulla situazione giuridica della persona derivante dalle tecniche utilizzate durante l'accertamento dell'età e dall'esito della procedura nel contesto migratorio, assume che gli Stati contraenti non possono limitarsi ad evitare di ingerirsi nella sfera privata degli interessati o a salvaguardare le

condizioni di vita dei MSNA, ma, al contrario, devono predisporre adeguate garanzie affinché venga assicurato lo sviluppo personale e gli ulteriori diritti di carattere sostanziale.

Secondo i magistrati, la corretta verifica dell'età costituisce di per sé un mezzo di identificazione personale, indispensabile per consentire al minore di godere di speciali condizioni (§ 124). Va evidenziato, infatti, come gli effetti risultanti dalla procedura dell'età influenzino considerevolmente sia la fase dell'accoglienza e la libertà personale dell'individuo, sia aspetti sostanziali e procedurali relativi all'esame della domanda di protezione internazionale, poiché questi evidentemente mutano nel caso di un minore richiedente asilo (su questi rilievi v. [S. PENASA](#) p. 105; [UNHCR](#), 2009).

Orbene, va rimarcato che, da una parte, lo Stato, in caso di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore, mantiene la prerogativa di condurre un accertamento, ma dall'altra, tale processo dovrebbe avvenire con celerità e «in a scientific, safe, child and gender-sensitive and fair manner with due respect for human dignity» (v. [ExCom Conclusions No. 107](#), § g).

Tale prospettiva, tra l'altro, è rinforzata a livello nazionale dalla c.d. legge Zampa (l. n. 47/2017) e dal [Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati del 2020 adottato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città e autonomie locali](#) (su cui v. [M. BENVENUTI](#), p. 189 e ss.). In particolare, la legge Zampa, in linea con gli *standards* previsti dal diritto sovranazionale, ha introdotto una serie di garanzie per l'identificazione dei MSNA, tra cui l'obbligo di informare lo straniero circa la procedura e le eventuali conseguenze con l'ausilio di un mediatore culturale, l'adozione di una strategia multidisciplinare e meno invasiva possibile, il dovere di comunicare l'esito dell'accertamento con indicazione del margine di errore, l'obbligo del principio di presunzione della minore età della persona e il dovere di notifica del provvedimento con relativa possibilità di impugnazione.

Del resto, è emersa ormai da tempo la necessità di un approccio olistico che integri la mera esame medico-scientifica con la componente socio-sanitaria, soprattutto a fronte di un alto livello di incerta attendibilità degli esami radiologici nella determinazione dell'età anagrafica della persona (v. [G. NOLL](#); [AIDA](#), 2017, p. 35 e ss.).

Alla luce di quanto sopra esposto, ne scaturisce che il Governo italiano, non ottemperando agli oneri procedurali minimi previsti dall'*age assessment*, abbia intaccato in maniera determinante la sfera privata dell'interessato, pregiudicando «his right to personal development and to establish and develop relationships with others» (§ 156).

2. Condizioni dei centri di accoglienza e "pressione migratoria": la riaffermazione del carattere assoluto dell'art. 3 CEDU

Un ulteriore aspetto della sentenza che merita di essere posto in rilievo consiste nel passaggio per cui dalla erronea determinazione dell'età da parte delle autorità italiane sono conseguite violazioni su diversi piani di tutela sostanziale. In tal senso, secondo la Corte di Strasburgo le circostanze denunciate dal sign. Darboe nel centro di accoglienza e documentate da più parti hanno assunto un *level of severity* tale da determinare una lesione della dignità umana e il sorgere di trattamenti inumani e degradanti, ponendosi, così, in contrasto con l'art. 3 CEDU.

Per di più, il ricorrente ha soggiornato ingiustificatamente per un lasso di tempo esteso in un centro di accoglienza per adulti, essendo, in tal modo, sottoposto a una serie di situazioni inidonee al suo *status* di minore. I magistrati, infatti, fanno presente come le strutture per minori richiedenti asilo devono «be adapted to their age, to ensure that those conditions do not create for them a situation of stress and anxiety, with particularly traumatic consequences» (§ 167). La soglia di gravità delle denunce richiesta per l'applicabilità dell'art. 3 CEDU sarebbe, quindi, raggiunta anche in base alla condizione di estrema vulnerabilità dell'interessato, la quale deve risultare prevalente rispetto alla eventuale situazione di irregolarità nel territorio dello Stato.

Viene rammentato, in breve, che i minori stranieri presentano bisogni specifici, i quali non contemplano solo la loro età e la mancanza di autonomia, ma si estendono alla possibilità di domandare protezione internazionale. A tale proposito, la Corte osserva che la Convenzione sui diritti del fanciullo incoraggia gli Stati ad adottare misure adeguate nei confronti dei minori richiedenti asilo che siano in grado di assicurare loro protezione e assistenza umanitaria, sia qualora siano soli che accompagnati (§ 173).

In ultima analisi, nonostante il Governo italiano faccia presente che il centro di Cona è stato convertito solo in tempi recenti da sito militare a struttura di accoglienza, venendo sottoposto a una pressione migratoria per cui non era sufficientemente attrezzato, i giudici riaffermano il consolidato indirizzo interpretativo del carattere assoluto dell'art. 3 CEDU. Ancora una volta, si sostiene in maniera inequivocabile che «the difficulties deriving from the increased inflow of migrants and asylum seekers, in particular for States which form the external borders of the European Union, does not exonerate member States of the Council of Europe from their obligations under this provision» (§ 182. Sul punto v. [M.S.S. c. Belgio e Grecia](#), GC, 2011, § 223; [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#), GC, 2012, § 122; [Khlaifia e altri c. Italia](#), GC, 2016, § 184).

In attesa che la Corte si pronunci su numerose impugnazioni con doglianze analoghe – come si rintraccia, ad esempio, nel ricorso [Trawalli e altri c. Italia](#) (ric. n. 47287/17), comunicato all'Italia l'11 gennaio 2018 e presentato da 13 MSNA nell'hotspot di Taranto – ci si domanda, allora, se il suddetto orientamento possa costituire un *landmark case* che aprirà la strada a un rafforzamento delle garanzie procedurali e sostanziali ai sensi degli articoli 8 e 3 CEDU,

rispetto alle violazioni, spesso di natura sistematica, che si registrano nel corso dell'accertamento dell'età e con la detenzione di minori migranti.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

Corte EDU (I^a sez.), sentenza del 21 luglio 2022, [Darboe e Camara c. Italia](#), ric. n. 5797/17

Giurisprudenza:

Corte Edu, I^a sez., *interim measure* del 14 febbraio 2017, [Darboe e Camara c. Italia](#), ric. n. 5797/17

Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 15 dicembre 2016, [Khlaifia e altri c. Italia](#), ric. n. 16483/12

Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 23 febbraio 2012, [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#), ric. n. 27765/09

Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 21 gennaio 2011, [M.S.S. c. Belgio e Grecia](#), ric. n. 30696/09

Corte Edu, I^a sez., sentenza del 12 ottobre 2006, [Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio](#), ric. n. 13178/03

Dottrina:

L. BENSO – S. MILANI, [Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica](#), in *asgi.it*, 2013

M. BENVENUTI, [Dubito, ergo iudico. Le modalità di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Italia](#), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2022, pp. 172-195

S. PENASA, [L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un'analisi comparata e interdisciplinare](#), in *Federalismi.it*, n. 2/2019, pp. 99-115

G. NOLL, [Junk Science? Four Arguments against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum](#), in *International Journal of Refugee Law*, vol. 28, n. 2, 2016, pp. 234-250

E. ROZZI, [L'accertamento dell'età e l'accoglienza dei minori non accompagnati all'esame della Corte Edu](#), in *Minorigiustizia*, n. 3/2017, pp. 220-228

C. SMYTH, [The jurisprudence of the European Court of Human Rights relevant to child migrants](#), in J.

BHABHA – J. KANICS – D. S. HERNÁNDEZ, *Research Handbook on Child Migration*, Elgar, 2018, pp. 140-156

Altri materiali:

AIDA, [The concept of vulnerability in European asylum procedures](#), 2017

Conferenza delle Regioni, [Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati](#), 2016

CoE, [Age assessment: Council of Europe member states' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration](#), 2017

CoE, [Age assessment for children in migration. A human rights-based approach](#), 2019

CoE, [Case-law Guide on Immigration](#), 2022

CoE, [Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights](#), 2022

FRA, [Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration](#), 2020

EASO, [Practical Guide on age assessment. Second edition](#), 2018

EASO, [Judicial analysis. Vulnerability in the context of applications for international protection](#), 2021

Executive Committee of the High Commissioner's Programme, [Conclusion on Children at Risk No. 107 \(LVIII\) - 2007](#), 2007

UNHCR, [Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the child](#), 2021

UNHCR, [Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1\(A\)2 and 1\(F\) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees](#), 2009

Per citare questo contributo: G. SANTOMAURO, *L'accertamento dell'età di fronte alla Corte di Strasburgo: garanzie procedurali e sostanziali per il minore straniero non accompagnato richiedente asilo*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, settembre 2022.